



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA NR. 23 DEL 21 MAG 2009

IL SINDACO

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285 del 30.04.1992;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.:495 del 16.12.1992;

VISTA la legge 24.11.1981 nr.689 (modifica al sistema penale);

VISTA la legge nr.142 del 8.6.1990;

VISTA la legge Regionale 48/91;

RITENUTA l'opportunità di vietare la sosta da ambo i lati, nella località San Cataldo sulla via Comunale Trappeto - San Cataldo nel tratto a partire dal Torrente Pinto fino all'immobile di proprietà del Sig. Davì (Balistreri) per il periodo estivo a far data al 1° Giugno al 15 Settembre di ogni anno;

CONDIDERATO che è opportuno istituire detto divieto di sosta al fine di una migliore circolazione veicolare ed installare la relativa segnaletica;

ORDINA

- 1) E' vietata la sosta su ambo i lati in Località San Cataldo, sulla via Comunale Trappeto -San Cataldo nel tratto a partire dal Torrente Pinto e fino all'altezza dell'immobile del Sig. Davì (Balistreri) per il periodo estivo dal 1° Giugno al 15 Settembre di ogni anno;
- 2) Sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi della N.U., di Polizia e i mezzi di soccorso, nei propri compiti istituzionali;
- 3) La Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'Osservanza della presente Ordinanza.
- 4) La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed inviata:
Alla Stazione del carabinieri;
Al Comando Polizia Municipale;
Al Resp. Ufficio Tecnico per provvedere all'installazione della relativa segnaletica.

Dalla Residenza Municipale, li _

IL SINDACO

Avv. Sebastiano Giuseppe Muscolino